

STATUTO
SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA NATURALE
(ONLUS)

DENOMINAZIONE

- 1) È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Medicina naturale - ONLUS

SEDE

- 2) L'Associazione ha sede nel comune di Varna (BZ), in via Isarco n. 1.

DURATA

- 3) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

SCOPO

- 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività volte a tutelare la salute pubblica attraverso iniziative informative e formative finalizzate a:
- a) prevenire i danni derivanti da un uso scorretto ed incontrollato dei cosiddetti “prodotti naturali”;
 - b) diffondere a livello degli operatori sanitari (medici, farmacisti) la conoscenza del reale profilo farmacologico, clinico e tossicologico dei cosiddetti “prodotti naturali”;
 - c) diffondere a livello della popolazione una adeguata sensibilità verso un corretto approccio al “prodotto naturale” come fonte di benefici ma anche di rischi potenzialmente gravi, da scegliere ed assumere con la guida del medico e/o del farmacista;
 - d) migliorare l'alimentazione anche in funzione del cosiddetto “valore terapeutico” dei cibi, divulgando il concetto di alimentazione nutriceutica come base per il mantenimento della salute;
 - e) realizzare attività di ricerca agronomiche, biochimico-molecolari, farmacologiche e soprattutto cliniche, finalizzate al miglioramento delle droghe vegetali, ad una migliore conoscenza delle caratteristiche delle droghe vegetali e a meglio definire le possibili modalità di impegno dei prodotti naturali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione svolgerà in particolare le seguenti attività:

- lo sviluppo e la diffusione della fitoterapia, in particolare nell'ambito della medicina, della farmacia e degli operatori sanitari in genere. Tra i suoi fini vi è anche quello di diffondere la conoscenza dei prodotti fitoterapici e dei loro corretto utilizzo tra i consumatori;
- attività di studio, documentazione e ricerca sulle tematiche della fitoterapia con particolare riguardo ad un corretto utilizzo dei prodotti fitoterapici singolarmente ed in associazione a farmaci allopatrici ed all'osservazione e segnalazione di eventuali effetti collaterali (con specifici progetti di farmacovigilanza) nell'ambito della medicina delle cure primarie;

- attività di formazione che privilegino metodologie di apprendimento attivo e che prevedano l'utilizzo di tecnologie informatiche rivolte a medici, farmacisti ed altri operatori sanitari nell'ottica di diffondere conoscenze ad alto livello scientifico sulla fitoterapia e sul suo corretto utilizzo. L'attività si esplicherà con l'organizzazione di corsi, workshops, convegni, congressi e con la preparazione di materiale cartaceo e non;
- informazione e formazione per la diffusione di conoscenze sulla fitoterapia finalizzata alla promozione della corretta assunzione dei prodotti fitoterapici da parte dei consumatori. Al fine di implementare le attività di cui ai punti b) e c), è previsto l'utilizzo di un sito web a differenti livelli di approfondimento scientifico per il consumatore, il farmacista ed il medico;
- attività e finalità sociale per il controllo e la vigilanza della qualità e della corretta commercializzazione dei prodotti fitoterapici a garanzia della salvaguardia della salute dei consumatore in particolare le fasce più deboli quali bambini ed anziani;
- attività di studio e di ricerca su aspetti e tecnologie relativi alla salvaguardia, alla coltivazione, all'estrazione del fitoterapico ed alla messa a punto di forme farmaceutiche delle piante in genere, con particolare enfasi per quelle con proprietà medicinali già riconosciute. L'attività si esplicherà anche con la creazione di un orto botanico didattico – dimostrativo che avrà lo scopo di avvicinare gli operatori sanitari professionali ed i consumatori al mondo delle piante officinali, coinvolgendo anche il settore della scuola.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

- 5) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

- 6) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
- 7) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Le quote sono intrasferibili.
- 8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non

provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

- 9) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- contributi degli aderenti;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10) Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

- 11) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
 - il bilancio dell'esercizio sociale.
- L'Assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
 - alla nomina del Collegio Revisori;
 - ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
- L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
- 12) Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, o in altra forma idonea a garantire a ciascun socio di essere tempestivamente informato.
- 13) Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.
In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda

convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 14) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a quindici membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

- 15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

- 16) Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispose il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

- 17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Per tutti gli atti dispositivi di somme, che abbiano le caratteristiche dell'utilità sociale, è necessaria la firma del Presidente e di almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

- 18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- 19) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura sociale.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
È fatto divieto dell'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 20) L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico e analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

- 21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

NORME APPLICABILI

- 22) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1977 N. 460.